

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2026

358/2026/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LE VALUTAZIONI QUANTITATIVE, RELATIVE AL PERIODO 2024-2025, PREVISTE DAI MECCANISMI INCENTIVANTI PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 37 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 639/2023/R/IDR (MTI-4)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1402^a riunione del 6 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2024/3019/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione), del 27 novembre 2024;
- il regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2025)280 final, recante "Strategia europea sulla resilienza idrica";
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

- il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” come convertito nella legge 13 dicembre 2024, n. 191, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. e) (che ha esplicitato il “riuso delle acque reflue” tra i servizi che costituiscono il servizio idrico integrato);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, recante “Approvazione dei criteri per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4” (di seguito: deliberazione 582/2025/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2026, 40/2026/R/IDR recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2024-2025, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato, di cui al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 40/2026/R/IDR);
- il Comunicato dell'Autorità 18 febbraio 2026, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2026)” (di seguito: Comunicato 18 febbraio 2026);
- la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR” (di seguito: determina 1/2024-DTAC);
- la determina 15 aprile 2026, 2/2026-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento all'aggiornamento del programma degli interventi e

all'aggiornamento della predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato, a partire dal 2026, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e ss.mm.ii, 639/2023/R/IDR e 582/2025/R/IDR" (di seguito: determina 2/2026-DTAC).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *"le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici"*, all'uopo precisando che tali funzioni *"vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"*;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'articolo 2, comma 12, della citata legge 481/95, dispone, tra l'altro, che l'Autorità *"stabilisce e aggiorna (...) la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse"* (lett. e);
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa, in particolare, che la medesima Autorità:
 - *"definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)"* (lettera c);
 - *"predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)"* (lettera d).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 639/2021/R/IDR, l'Autorità ha integrato il metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio (di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR), inserendo nel MTI-3 l'articolo 36-bis, che ha previsto l'istituzione - presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) - di uno specifico "Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione

dell'innovazione nel servizio idrico integrato", cui sono state destinate le risorse conseguenti all'implementazione del meccanismo di graduale recupero dell'efficienza gestionale introdotto nell'ambito del MTI-3 (con regole di riconoscimento dei costi operativi endogeni basate, per ciascuna gestione, su un confronto tra il costo operativo effettivo del gestore e il corrispondente costo risultante dall'applicazione del modello statistico elaborato dall'Autorità);

- con la deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato relative al quarto periodo regolatorio 2024-2029, anche prevedendo un potenziamento dell'approccio già adottato nel MTI-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*;
- in particolare, l'Autorità, all'articolo 37 del MTI-4, ha previsto un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione, di cui al citato articolo 36-bis del MTI-3, per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di "*Water Conservation*") e la riduzione della quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia).

CONSIDERATO CHE:

- più in dettaglio, i menzionati meccanismi incentivanti per la promozione della sostenibilità energetica e ambientale di cui all'articolo 37 del MTI-4 si basano sulla previsione di due fattori premiali ($Pr e m i o_{RIU,i}$ e $Pr e m i o_{ENE,i}$), a valere sulle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione sopra richiamato, da attribuire al gestore *i-esimo* (in ragione dell'operato del medesimo nel primo biennio 2024-2025 del quarto periodo regolatorio) per il quale risulti al 2025:
 - un contenimento dell'indicatore "RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità", perseguendo i previsti obiettivi di miglioramento/mantenimento differenziati in ragione del livello di partenza afferente al 2023;
 - una riduzione di almeno il 5% dell'indicatore "ENE-quantità di energia elettrica acquistata", assumendo come base per il confronto il valore medio annuale della quantità di energia elettrica acquistata nel periodo 2020-2023;
- con riferimento all'indicatore RIU, il comma 37.5 del MTI-4 prevede l'attribuzione della premialità ($Pr e m i o_{RIU,i}$) al verificarsi di una delle due condizioni di seguito riportate:
 - il gestore *i* - per il quale si siano riscontrati sia l'iniziale presenza di volumi destinabili al riutilizzo ($W_{DEP,r1}^{2023} > 0$) sia un aumento dei volumi destinati al riutilizzo ($W_{DEP,r2}^{2025} > W_{DEP,r2}^{2023}$) - abbia conseguito al 2025 il pertinente *target* indicato al comma 37.4 del MTI-4;
 - il gestore *i*, per il quale si siano riscontrati inizialmente volumi destinabili al riutilizzo pari a zero ($W_{DEP,r1}^{2023} = 0$), abbia conseguito al 2025 il *target* di destinare al riuso almeno la metà dei volumi destinabili al riutilizzo:

$$W_{DEP,r2}^{2025}/W_{DEP,r1}^{2025} \geq 0,5, \text{ con } W_{DEP,r1}^{2025} > 0;$$

- ai sensi di quanto disposto dai commi 37.5 e 37.7 del MTI-4, la quantificazione delle menzionate premialità ($Pr e m i o_{RIU,i}$ e $Pr e m i o_{ENE,i}$), per ogni gestione i , dipende:
 - dal numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio avendo conseguito il corrispondente *target*;
 - da un tetto massimo fissato in funzione della componente ($Capex_i^{2025}$, inclusiva degli oneri eventualmente esplicitati come $ERC_{Capex,i}^{2025}$) a copertura dei costi delle immobilizzazioni valorizzata nella predisposizione tariffaria del 2025.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito delle predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, elaborate ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità, per ciascun gestore, ha acquisito dai pertinenti Enti di governo dell'ambito (sulla base degli atti e dei dati trasmessi secondo le modalità di cui alla determina 1/2024-DTAC):
 - le valutazioni compiute relativamente ai valori di base assunti dall'indicatore "RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità" e dall'indicatore "ENE-Quantità di energia elettrica acquistata", di cui ai commi 37.3 e 37.6 del MTI-4;
 - i corrispondenti obiettivi previsti per il 2025, da considerarsi ai fini dell'applicazione dei fattori premiali di cui ai citati commi 37.5 e 37.7 del MTI-4;
- con determina 2/2026-DTAC è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, a partire dal 2026, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 639/2023/R/IDR e 582/2025/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo secondo i quali produrre, tra l'altro, le informazioni necessarie alle valutazioni delle *performance* registrate nel 2025 per la prima applicazione dei meccanismi di incentivazione di cui al richiamato articolo 37 del MTI-4, per il biennio 2024-2025, in riferimento ai menzionati indicatori. In particolare, è stato richiesto – nell'ambito dello schema-tipo di relazione di accompagnamento ai dati di qualità e al programma degli interventi (Allegato 2 alla determina da ultimo citata) – di *“illustrare gli esiti dell'attività - compiuta dall'Ente di governo dell'ambito - di verifica e validazione delle informazioni fornite dal gestore medesimo [relativamente ai dati tecnici], indicando le eventuali modifiche o integrazioni apportate secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua”*;
- con riguardo all'indicatore RIU, è stato richiesto che le informazioni di cui al precedente alinea siano riportate in coerenza con i dati comunicati nell'ambito della "Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2026)", necessari ai fini del procedimento (avviato con deliberazione 40/2026/R/IDR) per

- lo svolgimento delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2024-2025, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico, sulla base della modulistica resa disponibile con il Comunicato 18 febbraio 2026;
- per quanto concerne l'indicatore ENE, è stato rammentato - come da stabile impostazione - che *“le previsioni del MTI-4 richiedono, da parte del competente Ente di governo, una valutazione volta a tenere conto delle eventuali variazioni di condizioni impiantistiche e di perimetro che risultino significative, in modo da assicurare un confronto omogeneo. A tal fine il soggetto competente si baserà su valutazioni oggettive e accertabili, da rappresentare all’Autorità anche ai fini della verifica del perseguimento dell’obiettivo”*.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare completa attuazione ai meccanismi incentivanti per la promozione della sostenibilità energetica e ambientale di cui all'articolo 37 del MTI-4, sia opportuno portare a compimento la prima utilizzazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato;
- pertanto, sia necessario avviare un procedimento in cui condurre le valutazioni quantitative delle *performance* conseguite, relativamente al biennio 2024-2025, in termini di riduzione della “Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità” (indicatore RIU, come definito al comma 37.3 del MTI-4) e di riduzione della “Quantità di energia elettrica acquistata” (indicatore ENE, come definito al comma 37.6 del MTI-4);
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, attribuire i due fattori premiali $Premio_{RIU,i}$ e $Premio_{ENE,i}$ al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 37 del MTI-4;
- sia, inoltre, opportuno prevedere l'esclusione dalle premialità di cui al precedente alinea per le gestioni:
 - per le quali, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione 582/2025/R/IDR, non siano stati trasmessi gli atti e i dati di primo aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria entro la data del 31 ottobre 2026, al fine di poter svolgere compiutamente il procedimento istruttorio;
 - che non abbiano provveduto a versare alla CSEA le componenti perequative relative al servizio idrico integrato, ivi compresa (ove dovuta) la componente volta ad alimentare il “Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato”;
 - per cui si rinvercano, in relazione agli elementi informativi richiesti dalla regolazione come sopra richiamati, incompletezze e/o incongruenze nella documentazione e nei dati trasmessi con riguardo agli indicatori in parola, o comunque carenze tali da non consentire l'applicazione dei meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 37 del MTI-4;
 - per cui non siano stati rispettati i termini indicati in eventuali richieste di documentazione aggiuntiva formulate dall'Autorità nel corso dell'istruttoria;

- sia, altresì, opportuno esplicitare l'esclusione dall'applicazione dei meccanismi di incentivazione di cui al richiamato articolo 37 del MTI-4 per i soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti competenti abbiano fatto ricorso alle regole semplificate previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 32 del MTI-4.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- ai fini dell'individuazione delle risorse a sostegno delle incentivazioni per il biennio 2024-2025 previste dal menzionato articolo 37 del MTI-4, sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento:
 - l'eventuale individuazione di ulteriori cause di esclusione dai meccanismi incentivanti di cui all'articolo 37 del MTI-4 alla luce di specifici elementi che dovessero emergere dalla verifica dei dati e delle informazioni comunicati all'Autorità, anche in coerenza con le possibili ulteriori casistiche di esclusione indicate nella Nota metodologica prevista dal punto 8 della deliberazione 40/2026/R/IDR in materia di qualità tecnica;
 - la determinazione della quota parte del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato da destinare alle premialità per il conseguimento dell'obiettivo sul riutilizzo delle acque reflue depurate (*Incentivo_{RIU}*, di cui al comma 37.5 del MTI-4), nonché di quella da destinare alle premialità per la riduzione di energia elettrica acquistata (*Incentivo_{ENE}*, di cui al comma 37.5 del MTI-4);
- di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il termine del 31 dicembre 2027

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per le valutazioni quantitative, relative al periodo 2024-2025, previste dai meccanismi incentivanti per la promozione della sostenibilità energetica e ambientale di cui all'articolo 37 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR (MTI-4), con riferimento agli indicatori "RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità" e "ENE-Quantità di energia elettrica acquistata";
2. di escludere dalle premialità di cui ai commi 37.5 e 37.7 del MTI-4 le gestioni:
 - a) per le quali, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione 582/2025/R/IDR, non siano stati trasmessi gli atti e i dati di primo aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria entro la data del 31 ottobre 2026;
 - b) che non abbiano provveduto a versare alla CSEA le componenti perequative relative al servizio idrico integrato, ivi compresa (ove

- dovuta) la componente volta ad alimentare il “Conto per l’alimentazione del Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato”;
- c) per cui si rinvergono, in relazione agli elementi informativi richiesti dalla regolazione come sopra richiamati, incompletezze e/o incongruenze nella documentazione e nei dati trasmessi con riguardo agli indicatori di cui al punto 1, o comunque carenze tali da non consentire l’applicazione dei meccanismi di incentivazione di cui all’articolo 37 del MTI-4;
 - d) per cui non siano stati rispettati i termini indicati in eventuali richieste di documentazione aggiuntiva formulate dall’Autorità nel corso dell’istruttoria;
3. di escludere dall’applicazione dei meccanismi di incentivazione di cui al richiamato articolo 37 del MTI-4 i soggetti interessati da perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti competenti abbiano fatto ricorso alle regole semplificate previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all’articolo 32 del MTI-4;
 4. di rinviare a un successivo provvedimento:
 - l’eventuale individuazione di ulteriori cause di esclusione dai meccanismi incentivanti di cui all’articolo 37 del MTI-4 alla luce di specifici elementi che dovessero emergere dalla verifica dei dati e delle informazioni comunicati all’Autorità, anche in coerenza con le possibili ulteriori casistiche di esclusione indicate nella Nota metodologica prevista dal punto 8 della deliberazione 40/2026/R/IDR in materia di qualità tecnica;
 - la determinazione della quota parte del Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato da destinare alle premialità per il conseguimento dell’obiettivo sul riutilizzo delle acque reflue depurate (*Incentivo_{RIU}*, di cui al comma 37.5 del MTI-4), nonché quella da destinare alle premialità per la riduzione di energia elettrica acquistata (*Incentivo_{ENE}*, di cui al comma 37.5 del MTI-4);
 5. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Divisione Ambiente, conferendo al medesimo mandato per l’acquisizione degli ulteriori dati, informazioni e elementi di valutazione utili per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di completamento del procedimento;
 6. di concludere il presente procedimento entro il 31 dicembre 2027;
 7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
 8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

6 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell’Acqua